

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARABEGOLI, DE MARZI, RUSSO Arcangelo
e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1974

Istituzione del titolo di « maestro liutaio »

ONOREVOLI SENATORI. — Il mestiere di liutaio ha in Italia origini antichissime.

Esercitato, pressochè anonimamente, produce gli strumenti legati alla civiltà medioevale e del Rinascimento: troviamo liuti e viole — per tacere gli altri strumenti ad arco ed a pizzico — nei castelli e nelle corti signoriali.

Ma per trovare i nomi tuttora famosi bisogna risalire ai secoli recenti, quelli che hanno visto la perizia inimitabile di Gaspare da Salò, di Stradivari, dei Guarnieri, degli Amati, dei Guadagnini: tutti di origine cremonese.

L'artigianato della liuteria — artigianato artistico, certamente — ha avuto continuatori appassionati nell'ottocento e non pochi sono i liutai che anche oggi onorano la chiara tradizione artistica.

Si tratta — com'è noto — di strumenti che richiedono non soltanto una sottile conoscenza del mestiere, ma un sicuro senso estetico e notevoli capacità acustiche: gli strumenti stessi trovano i loro migliori collaudatori nei violinisti. Sono essi, infatti, i giudici infallibili che possono affermare la validità di un violino, di una viola, di un violoncello, di un contrabbasso.

Accanto a questi strumenti ad arco possiamo porre la chitarra classica: anch'essa ha oggi i suoi artefici, le cui creazioni sono

— come per gli strumenti ad arco — vivamente apprezzate e richieste in Italia e all'estero.

Premesso ciò, si ritiene utile richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul mestiere di liutaio e sull'importanza che esso riveste ai fini di determinate qualità e attitudini professionali, di una provata perizia tecnica, di non difficilmente accertabili capacità creative, nonchè del prestigio nazionale e delle ripercussioni sui mercati interni ed esteri.

Meriti che si riscontrano nell'eccellente liutaio, in colui — e nel nostro Paese non sono pochi — che nell'esercizio appassionato del mestiere ha raggiunto una perfezione ineccepibile sotto ogni profilo.

Di qui l'opportunità di conferire ad ognuno di questi eccellenti artigiani liutai il titolo di « maestro », così come avviene nei Paesi europei dove l'arte liutaia viene tenuta in gran conto.

Rientrando l'attività nell'area delle espressioni d'arte, sembra naturale che il diritto di conferire tale titolo spetti al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per la istruzione artistica.

Si propone quindi l'emanazione di una legge che traduca concretamente l'esigenza sopra illustrata.

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI « MAESTRO LIUTAIO »

Non può essere riconosciuto il titolo di maestro, al liutaio che non abbia compiuto di regola gli anni 40.

Il riconoscimento di tale titolo è naturalmente subordinato ai meriti professionali, civili e morali del liutaio.

Titoli di merito sono, oltre le note indiscutibili doti civiche e morali, la capacità professionale, intesa come sintesi di spirito creativo, conoscenza perfetta dell'arte, capacità di realizzare ottimi strumenti, secondo le esigenze tecniche, formali, acustiche, specificatamente richieste per l'ottimo esercizio dell'arte liutaria.

Il liutaio che aspiri al titolo di maestro non deve dimenticare la secolare tradizione dell'arte e le figure che in essa eccelsero: ciò perchè un buon professionista non può non sentirsi condizionato e nello stesso tempo stimolato da tanti esempi illustri.

Le qualità professionali, secondo quanto specificatamente espresso sono riconosciute:

- 1) attraverso la valutazione dei maestri anziani, riconosciuti tali a seguito della loro produzione;
- 2) attraverso gare, mostre, esposizioni, concorsi, nei quali gli aspiranti abbiano ottenuto affermazioni non discutibili;
- 3) attraverso il giudizio di una commissione di esperti di chiara fama, nominati concordemente dal Ministro della pubblica istruzione e dall'Associazione nazionale della liutaria artistica italiana;
- 4) attraverso ogni titolo che l'aspirante maestro potrà produrre per dimostrare il suo valore.

Per coloro che all'atto dell'approvazione del regolamento da parte del Ministero della pubblica istruzione e dell'Associazione nazionale liutaria artistica italiana sono, e per ragioni di età e per la fama conseguita nell'arte loro, da considerare autentici maestri liutai dovrà essere fatto ricorso ad un accertamento dei requisiti in loro possesso:

- a) numero e qualità degli strumenti costruiti;
- b) premi e riconoscimenti conseguiti in mostre, esposizioni e concorsi, in Italia e all'estero;
- c) giudizi di eminenti personalità del mondo liutario e della musica;
- d) invitati d'onore a mostre nazionali e internazionali di liuteria;
- e) allievi eccellenti formati alla loro scuola.

Il titolo di maestro dà automaticamente il diritto di accogliere allievi e di curarne la formazione professionale, con ogni conseguente riconoscimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il titolo di « maestro liutaio ».

Art. 2.

Tale titolo sarà conferito all'operatore che nel campo della liutaria artistica abbia provato le sue eccellenti doti di creatore e di esecutore.

Art. 3.

Il titolo sarà conferito dal Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — secondo le norme del regolamento che sarà emanato per l'applicazione della presente legge.